



Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria D.L. 119/2018 / A.C. 1408

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1408
D.L.	119/2018
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	64
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è suddiviso in due Titoli (I: Disposizioni in materia fiscale; II: disposizioni finanziarie urgenti e disposizioni in materia sanitaria). Il titolo I è composto dai Capi I (disposizioni in materia di pacificazione fiscale); II (disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale) e III (altre disposizioni fiscali). Il titolo II non è suddiviso in capi.

Si richiama, in sintesi, il contenuto del provvedimento.

L'articolo 01 riduce da trenta a venti milioni di euro la soglia di investimenti per i quali è possibile presentare l'istanza di interpello per i nuovi investimenti.

L'articolo 1 consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione. In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un'opposta dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, entro il 31 maggio 2019.

L'articolo 2 consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 2 proroga al 30 giugno 2022 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. *reverse charge*).

L'articolo 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. "rottamazione delle cartelle esattoriali"), nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

L'articolo 4 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L'articolo 5 estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti le risorse proprie tradizionali UE (dazi doganali, diritti produzione dello zucchero) e l'IVA sulle importazioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

L'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti.

L'articolo 7 elimina, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa per la regolarizzazione dei periodi d'imposta precedenti.

L'articolo 8 consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 relativi a determinate imposte di consumo.

L'articolo 9 prevede che determinate irregolarità fiscali formali possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta.

Gli articoli da 10 a 10-*ter* intervengono in materia di fattura elettronica; tra le altre cose sono escluse dall'obbligo di fattura elettronica le associazioni sportive (art. 10) e i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria (art. 10-*bis*). Anche i successivi articoli 15 e 15-*bis* prevedono disposizioni di coordinamento in materia di fatturazione elettronica.

L'articolo 11 consente, dal 1° luglio 2019, l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni; l'articolo 12 semplifica invece l'annotazione delle fatture emesse che potrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e non più entro quindici giorni.

L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

L'articolo 14 consente la detrazione dell'IVA per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo 16 estende la possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il

processo tributario.

L'articolo 16-*bis* interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia, escludendo per tali fattispecie l'applicazione di determinati obiettivi di risparmio di spesa.

L'articolo 16-*ter* prevede che i servizi di natura informativa in favore di Equitalia giustizia Spa continuino ad essere forniti dalla società che gestisce il sistema informativo del Ministero dell'economia.

L'articolo 16-*quater* reca disposizioni in materia di archivio dei rapporti finanziari (termine di conservazione dei dati di dieci anni; accesso ai dati da parte della Guardia di finanza, e, per determinate finalità, del dipartimento delle entrate).

L'articolo 16-*quinquies* disciplina l'attività ispettiva dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nei confronti dei soggetti di medie dimensioni non soggetti agli indici di affidabilità né a tutoraggio.

L'articolo 16-*sexies* disciplina lo scambio di informazioni tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.

L'articolo 16-*septies* semplifica la procedura di avvio dei provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie.

L'articolo 17 rende obbligatorie, per le operazioni IVA, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati sui corrispettivi.

L'articolo 18 rinvia al 1° gennaio 2020 il termine di decorrenza delle lotteria nazionale dei corrispettivi.

L'articolo 19 detta i criteri per determinare, attraverso la definizione di consumi convenzionali, la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, al fine di definire il quadro giuridico per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione.

L'articolo 20 estende l'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi.

L'articolo 20-*bis*, consente alle banche di credito cooperativo costituite nelle province autonome di Trento e Bolzano di costituire un sistema di tutela istituzionale (cioè un accordo di responsabilità contrattuale tra più banche per garantire la reciproca liquidità e solvibilità).

L'articolo 20-*ter* estende la vigilanza dell'autorità governativa anche alle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi.

L'articolo 20-*quater* consente per un esercizio - periodo successivamente estensibile con decreto ministeriale - ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al valore di iscrizione e non di mercato.

L'articolo 20-*quinquies* reca disposizione per la ricognizione e l'attivazione delle polizze e dei depositi dormienti.

L'articolo 21 prevede il finanziamento del contratto di programma - parte servizi e parte investimenti con Rete ferroviaria italiana - Spa.

L'articolo 21-*bis* differisce al 2021 la previsione di una riduzione dei trasferimenti delle risorse del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale nel caso in cui i servizi non siano affidati con procedure di evidenza pubblica.

L'articolo 21-*ter* riconosce alle regioni e agli enti locali il ruolo di concessionari per determinate concessioni autostradali.

L'articolo 22 assegna risorse al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'articolo 22-*bis* istituisce la nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto.

L'articolo 22-*ter* interviene sulla disciplina relativa alla revoca dei finanziamenti di opere pubbliche attuate.

L'articolo 22-*quater* stabilisce che per la validità delle transazioni relative al ripiano della spesa farmaceutica ancora pendenti al 31 dicembre 2017 sia sufficiente la sola sottoscrizione dell'AIFA.

L'articolo 23 aumenta le risorse per l'autotrasporto.

L'articolo 23-*bis* inasprisce le sanzioni per la violazione dell'obbligo di assicurazione di responsabilità civile dei veicoli.

L'articolo 23-*ter* modifica i criteri in base ai quali l'AGCOM può ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 23-*quater* dispongono la prosecuzione per il 2019 dell'assegno di natalità.

Il comma 4 dell'articolo 23-*quater* finanzia le reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute oncologica e cardiovascolare.

Il comma 5 dell'articolo 23-*quater* reca un finanziamento per l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie.

L'articolo 24 rifeinanzia il fondo per le missioni internazionali di pace.

L'articolo 24-*bis* prevede una nuova modalità di gestione della contabilità speciale unica del Ministero della difesa.

L'articolo 24-*ter* reca alcune modifiche al codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017).

L'articolo 24-*quater* istituisce un nuovo fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi.

L'articolo 25 reca modifiche alla durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS).

L'articolo 25-*bis* proroga trattamenti di mobilità in deroga per le aree di Termini Imerese e di Gela.

L'articolo 25-*ter* amplia la platea di lavoratori ai quali può essere concessa la mobilità in deroga.

L'articolo 25-*quater* prevede misure per il contrasto del caporalato.

L'articolo 25-*quinquies* interviene sulle modalità di erogazione di finanziamenti agevolati nell'ambito della

ricostruzione post-sisma del 2012.

L'articolo 25-*sexies* stanziava risorse per attività di ricerca nell'ambito di trapianti, neoplasie e neuroriabilitazione.

L'articolo 25-*septies* modifica la disciplina in materia di commissariamenti delle regioni in disavanzo sanitario.

L'articolo 25-*octies* prevede risorse per il rilancio del comune di Campione d'Italia.

L'articolo 25-*novies* istituisce un'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi extra-UE dai cd. *Money Transfer*.

L'articolo 25-*decies* riforma le imposte sui succedanei dei prodotti da fumo.

L'articolo 25-*undecies* modifica la disciplina sulla determinazione del prezzo massimo di cessione delle unità abitative.

L'articolo 26 prevede la clausola di copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 26-*bis* prevede una clausola di salvaguardia dell'autonomia riconosciuta alle regioni a Statuto speciale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in primo luogo, le materie "**moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie**", "**ordinamento civile**" e "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**" attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed s) Cost.

Sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'art. 117, secondo comma, Cost. - insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie - «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato **strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese**; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica (nello stesso senso, sent. nn. 14 e 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. [401](#), [430](#), [443](#) e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008).

Viene al contempo in rilievo la materia "**coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**", di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Il testo interviene altresì, per alcuni profili, su ulteriori ambiti materiali quali la "**tutela della salute**", le "**grandi reti di trasporto e di navigazione**", "**protezione civile**" e "**governo del territorio**" di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni in base all'art. 117, terzo comma, Cost., e "**difesa e Forze armate**" di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere d) n) e h) Cost.

Per quanto riguarda in particolare le grandi reti di trasporto e di navigazione, si segnala che l'**articolo 22-bis** prevede l'istituzione *ex lege* della nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto di Messina.

In proposito, si ricorda che la politica portuale è appunto riconducibile all'ambito materiale "grandi reti di trasporto e di navigazione e quindi di competenza concorrente.

Con riferimento a tale politica, da ultimo, la Corte costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 261/2015, l'**illegittimità costituzionale** dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di formazione del Piano nazionale della portualità e della logistica, **non prevedeva alcuna forma di coinvolgimento delle regioni** nella procedura di predisposizione del Piano.

Si ricorda altresì che in attuazione del citato Piano nazionale della portualità e della logistica, è stato adottato il decreto legislativo n. 169 del 2016 che, modificando la legge n.84/1994, ha istituito le Autorità di sistema portuale (Adsp), le quali hanno sostituito i precedenti organi di regolazione del settore, le autorità portuali (in luogo delle precedenti 24 autorità portuali sono state previste 15 autorità di sistema portuale). Il decreto legislativo è stato adottato previo parere della Conferenza unificata. La riforma prevede anche che con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere apportate, **su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata**, modifiche all'allegato A (che indica i porti appartenenti a ciascuna Adsp) per consentire sia l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale - o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione - all'interno del sistema dell'AdSP territorialmente competente sia il **trasferimento di un porto a una diversa AdSP, previa intesa con la Regione nel cui territorio ha sede l'AdSP di destinazione**. Inoltre con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata, possono essere **modificati i limiti territoriali di ciascuna delle istituite Autorità di sistema portuale**. Infine, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma, con regolamento di delegificazione adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, può essere **ridotto il numero delle Autorità di sistema portuale** (la disposizione in commento ha anche novellato tale ultima previsione per disporre che il numero possa essere "modificato" e, quindi, anche aumentato).

Al riguardo la disposizione di cui all'art. 22-bis, prevedendo l'istituzione ex-lege di una nuova Autorità, appare suscettibile di valutazione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, nella parte in cui deroga all'articolata procedura richiamata che prevede, a vario titolo, forme di coinvolgimento delle regioni.

Precedentemente alla riforma del 2016 il numero delle autorità portuali previsto dalla legge n. 84 del 1994 era già stato aumentato, con disposizione di legge (l'articolo 4, comma 65, della legge finanziaria per il 2004, la legge n. 350 del 2003), per istituire l'Autorità di Manfredonia, anche in quel caso derogando alla procedura generale che prevedeva una verifica da parte del Ministro dei trasporti dei volumi di traffico del porto.

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'articolo 25-undecies interviene sulla disciplina relativa alla determinazione del prezzo massimo per la cessione del diritto di proprietà ovvero del diritto di superficie delle singole unità abitative edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata. In particolare si prevede che il vincolo del prezzo massimo di cessione può essere rimosso con atto pubblico o scrittura privata autenticata a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse.



Il comma 2 prevede l'applicazione della misura anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della disposizione.

Si ricorda in proposito che - come segnala la stessa Corte costituzionale nella sentenza 156/2007 - «Più volte la Corte è intervenuta per scrutinare la rispondenza ai principi della Carta costituzionale di disposizioni aventi forza di legge dotate di efficacia retroattiva. In tali occasioni la Corte ha precisato che, «al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a dignità costituzionale dall'art. 25 Cost.), l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenza n. 282 del 2005 e, nello stesso senso, fra le molte, le sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999).

Senato:

Camera: n. 19

10 dicembre 2018

Camera	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze